



Decreto Dirigenziale n. 129 del 27/09/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "CAVE DI PIETRAME CALCAREO - MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTI DI CAVA E RECUPERI AMBIENTALI IN LOC. TORRETTA NEL COMUNE DI PAGANI (SA)" PROPOSTO DALLE DITTE TORRETTA CAVE DI MARRAZZO FRANCESCO & C. E MARRAZZO ATTILIO & C. S.N.C. - CUP 7799.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- c. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 148953 del 02/03/2016 il Genio Civile di Salerno ha trasmesso l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di *“Cave di pietrame calcareo - Messa in sicurezza dei fronti di cava e recuperi ambientali in loc.Torretta nel Comune di Pagani (SA)”* delle Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Marrazzo Attilio & C. s.n.c., entrambe con sede nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino rispettivamente alla Via Ugo Foscolo 19 e alla Via Giovanni XXIII n. 30, contrassegnata poi con CUP 7799,;
- b. che l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo costituito dalla dott.ssa Nevvia Carotenuto e dal dott. Antonio Del Gaudio;
- c. che, a seguito di richiesta prot. reg. n. 211676 del 25/03/2016, il proponente ha trasmesso integrazioni acquisite dalla UOD Genio Civile di Salerno al prot. reg. n. 278911 del 22/04/2016;
- d. che il proponente ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso relativo alla procedura di VIA-VI per il progetto in parola sul quotidiano *“Corriere del Mezzogiorno”* del 19/04/2016;
- e. che solo a seguito del sollecito di cui alla nota prot. reg. n. 465763 del 08/07/2016, il Genio Civile di Salerno con propria nota prot. n. 485702 del 15/07/2016 ha comunicato all’Ufficio Valutazioni

Ambientali di aver acquisito le richieste integrazioni, trasmettendole in uno col Sentito dell'Ente Parco dei Monti Lattari con propria successiva nota prot. n. 503732 del 22/07/2016;

- f. che con nota prot. reg. n. 745700 del 16/11/2016 l'Ufficio Valutazioni Ambientali ha formulato una richiesta di integrazioni tecniche necessarie al prosieguo dell'istruttoria dell'istanza *de quo*;
- g. che con nota acquisita al prot. reg. n. 829465 del 21/12/2016 il proponente ha chiesto una proroga di gg 45 per riscontrare la summenzionata richiesta di integrazioni, accordata con nota prot. reg. n. 39079 del 19/01/2017;
- h. che il proponente con successiva nota acquisita al prot. reg. n. 121436 del 20/02/2017 ha richiesto una ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni;
- i. che l'Ufficio Valutazioni Ambientali con propria nota prot. reg. n. 157339 del 03/03/2017, rappresentando che *"l'art. 26, comma 3 del Dlgs 152/2006 prevede che la tempistica per il riscontro alla richiesta di integrazione può essere prorogata una sola volta per ulteriori 45 gg"* e *"l'art. 26, comma 3-ter del Dlgs 152/2006 prevede, nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, che non si debba procedere all'ulteriore corso della valutazione"*, ha avviato l'archiviazione della procedura in parola ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990;
- j. che il proponente a seguito della comunicazione di cui alla richiamata nota prot. n. 157339 del 03/03/2017, con nota acquisita al prot. reg. n. 201793 del 20/03/2017 ha richiesto una sospensione della procedura per un periodo di 90 gg.;
- k. che, al fine di consentire al proponente un puntuale riscontro alle integrazioni richieste, l'Ufficio Valutazioni Ambientali con propria nota prot. reg. n. 230750 del 29/03/2017 ha accordato la sospensione della procedura per un periodo di gg 90;
- l. che il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. reg. n. 745700 del 16/11/2016 con nota acquisita al prot. reg. n. 448552 del 29/06/2017;
- m. che il proponente ha provveduto alla pubblicazione del nuovo avviso relativo alla procedura di VIA-VI per il progetto in parola sul quotidiano *"Corriere del Mezzogiorno"* del 12/07/2017;
- n. che il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 495354 del 18/07/2017;
- o. che, a seguito di specifica richiesta prot. reg. n. 520063 del 28/07/2017 resasi necessaria in considerazione di alcune differenze riscontrate tra il progetto originario e quello depositato successivamente, il proponente ha trasmesso altre integrazioni acquisite al prot. reg. n. 580828 del 05/09/2017;
- p. che con nota acquisita al prot. reg. n. 797006 del 04/12/2017, il proponente ha chiesto una ulteriore sospensione della procedura per un periodo di 90 gg al fine di *"fornire successivamente una integrazione volontaria di documentazione tecnica per un maggior dettaglio della progettazione..."*;
- q. che la sospensione della procedura è stata accordata dall'Ufficio Valutazioni Ambientali con propria nota prot. reg. n. 818741 del 12/12/2017;
- r. che il proponente con nota acquisita al prot. reg. n. 169101 del 14/03/2018 ha trasmesso della nuova documentazione *"ad integrazione e sostituzione ..."* di quella precedentemente trasmessa;
- s. che a seguito dell'acquisizione del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale, dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica trasmessi dal proponente in sostituzione di quelli precedenti,

l'Ufficio Valutazioni Ambientali – attese le modifiche sostanziali riscontrate in detti documenti – ha chiesto tra le altre cose, con propria nota prot. reg. n. 187140 del 21/03/2018, di effettuare la pubblicazione di un nuovo avviso;

- t. che il proponente ha trasmesso il nuovo avviso pubblicato sul “*Corriere della sera*” del 18/04/2018 con nota acquisita al prot. reg. n. 269738 del 26/04/2018;

RILEVATO:

- a. che il progetto in parola è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 11/09/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa con un parere sfavorevole di VIA e di Valutazione di Incidenza per le seguenti motivazioni:

1. *“Manca la tavola raffigurante la perimetrazione dell'area oggetto di richiesta che individui i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) da riportare nella rappresentazione del rilievo piano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1 :2000;*
2. *Manca la tavola raffigurante, all' interno del sito di cantiere, durante la fase esecutiva del progetto, le aree specifiche, come richiamate nelle diverse relazioni, destinate:*
 - *alla conservazione per le specie autoctone di mq 400, per la messa a dimora in vasi di dimensioni idonee delle specie espianate in fase di rimozione del cappellaccio per la successiva ripiantumazione;*
 - *allo stoccaggio del materiale calcareo rimosso durante la fase di modellazione del fronte di cava di mq 1490. Area dove stoccare il materiale roccioso derivante dalla fase di modellazione per il successivo riporto nella fase di risanamento ambientale;*
 - *allo stoccaggio del materiale calcareo per mq 690;*
 - *alla sosta degli automezzi mq 320;*
 - *allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in cassoni scarrabili.*

La realizzazione di tale tavola si ritiene essenziale atteso l'esiguo spazio disponibile sul piazzale, come si rileva dalla documentazione fotografica in particolare dalle foto dal n. 12 a 16 e tenuto conto che su di esso avverranno i necessari lavori conseguenti all'abbattimento dei terreni dal fronte di cava e la loro sistemazione atta alla realizzazione dei terrazzamenti detti “A” e “B” la cui estensione è di gran lunga superiore a quello previsto per lo stoccaggio del materiale calcareo per mq 690 (si veda anche Tav. n. 6 – Stima qualitativa -); il piazzale di base inoltre sarà interessato anche dalla movimentazione dei mezzi che saranno utilizzati in cantiere. Si tenga conto della necessità della produzione di tale tavola atteso che una notevole superficie dell'attuale piazzale è occupato da un impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio, ricadente nel perimetro dell'area interessata dai lavori di recupero, gestito dalla ditta MARSAL. Dal piano di gestione presentato si afferma che tale impianto è in fase di dismissione senza, però, indicare i tempi di realizzazione degli interventi necessari alla loro smobilitazione se non che esse avverranno solo alla fine del terzo anno di gestione, contrariamente a quanto rappresentato nella Tavola n. 16.

Dalla Tav. 6 – Stima qualitativa e quantitativa del materiale utile viene individuata l'area del cantiere estrattivo comprendente anche l'area in cui attualmente è localizzato l' impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio sulla quale si prevedono opere di sterro e riqualificazione ambientale mentre nelle tavole riguardanti la planimetria dello stato dei luoghi e delle sezioni, come su di esse tracciate Tav. n. 4 e Tav. n. 4 bis e 7.2, nulla viene riportato come interventi a farsi su quei luoghi e comunque sulla intera superficie residuale del piazzale.

3. *Nelle Tavole 4 e 4.1 manca la rappresentazione topografica dello stato dei luoghi del piazzale di cava delimitato a sud dalla via Amalfitana con la rappresentazione delle quote del terreno che delimita il cantiere di cava; per la qualcosa non sono comprensibili gli interventi che si vorrebbero realizzare sulla stessa zona tramite la realizzazione dei due terrazzamenti detti “A” e “B” come semplicisticamente rappresentati nelle Tavole 7 dello stato degli interventi;*

4. *In tutte le tavole (planimetrie e sezioni) dello stato dei luoghi e di quelle di progetto non viene tenuta in alcuna considerazione la presenza di tralicci e cavi ad alta tensione in particolare quello intermedio ricadente all'interno dell'area di cava; conseguentemente gli interventi proposti di recupero ambientale del sito di cava non sono realizzabili se non alla condizione dello spostamento di quest'ultimo che potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte dell'ENEL sulla scorta di idonea richiesta, progettazione anche economica da sottoporre a cura delle ditte che hanno formulato la proposta di recupero.*

Di tutto quanto innanzi non si fa alcuna menzione negli elaborati prodotti se non nelle Tavola n. 9 -Spostamento tralicci - e n. 7. Si evidenzia che una porzione della cava rientrante tra la sezione 03 e la sezione 06 non sarà oggetto di interventi di ricomposizione ambientale probabilmente per la vicinanza del fronte di cava dalla base del traliccio. Tale situazione dovrebbe essere oggetto di verifica da parte della UOD Genio Civile di Salerno e dalla stessa ENEL.

5. *Si enfatizza nei diversi elaborati grafici e nelle relazioni presentate la necessità di dover realizzare una pista di collegamento con il fronte superiore di cava e la presente mulattiera al fine di raggiungere il primo e consentire la scoperta del terreno e la realizzazione della prevista gradonatura.*

Orbene dal raffronto delle Tavole nn. 4, rappresentanti lo stato dei luoghi, e le nn. 7, riportanti gli interventi proposti, la tavola n. 8 -Stralcio aerofotogrammetrico e planimetria generale della cava con indicazione delle piste di arroccamento - e la Tavola n. 13 (in particolare la sezione tipo con indicazione della sistemazione finale), si rileva che tale raccordo potrebbe essere funzionale eventualmente solo alla raccolta del cappellaccio e per il suo trasporto lungo la mulattiera fino al sito di stoccaggio previsto sul piazzale di cava. Tale raccordo non è in alcun modo utile ai fini della coltivazione del giacimento in quanto già durante la fase di primo scavo viene a crearsi un dislivello tra il ciglio superiore del fronte e la quota del primo gradone dall'alto (16° gradone) superiore ai 20 metri che non consente l'allontanamento del materiale abbattuto dal fronte utilizzando la pista e la mulattiera per cui l'allontanamento del materiale potrà avvenire solo attraverso il suo sversamento per gravità dal fronte stesso.

Tale tipologia di intervento (allontanamento per gravità) non viene in alcun modo evidenziata e presa in considerazione ai fini dei necessari approfondimenti di carattere ambientale (produzione di polveri e rimedi consequenziali) sia per le tecniche di coltivazione e distribuzione sul piazzale del materiale abbattuto anche in correlazione con le contemporanee attività legate alla presenza di operai addetti a tali interventi e agli spazi destinati ad altri depositi come sopra riportati.

Per le stesse motivazioni, la pista di arroccamento proposta da realizzarsi lateralmente sul lato destro per chi guarda il fronte di cava, interessanti i gradoni dal n. 9 al n. 16, oltre a non risultare funzionale per la coltivazione del giacimento (lo sversamento del materiale avverrà dall'alto e non con il trasporto lungo la mulattiera) non lo è anche per gli interventi di recupero ambientale in quanto non sarà possibile, una volta realizzati i singoli gradoni, riportare i materiali vegetali sui gradoni all'uso necessari. Essa potrà essere impiegata a tale ultimo scopo solo a seguito della realizzazione dell'ottavo gradone che consentirà il collegamento esterno a farsi con la mulattiera consentendo tale apporto.

Si evidenzia altresì che con la metodica dei lavori proposti non potranno essere realizzati i contestuali lavori di coltivazione e recupero ambientale su ogni gradone man mano che vengono eseguiti i lavori di scavo.

6. *Risulta vaga e non idoneamente progettata (tenuto conto che trattasi di progetto definitivo) la geometria dei terrazzamenti, in particolare sul lato che costeggia la Via Amalfitana, tenuto conto che gli interventi proposti si concretizzano nella realizzazione di fronti a parete verticale di materiale di riporto con altezze variabili da 15 a 30 metri, e senza il supporto delle necessarie verifiche di stabilità dei versanti. Per altro tali dimensioni risultano improponibili rispetto alla prospiciente via Amalfitana.*
7. *Il fosso di guardia, dall'esame delle planimetrie e dettagli fornite con sezioni dalle Tavole 13, 13.1 e 14 riguardanti l'assetto idrogeologico del cantiere estrattivo, diversamente da quanto segnalato in planimetria viene collocato sulla pedata del primo gradone realizzato e ciò in*

contrasto con la disposizione che vuole la sua sistemazione a monte del ciglio superiore di cava.

8. In riferimento a quanto richiesto con la nota prot. n. 0745700 del 16/11/2016 ad integrazione della documentazione presentata, fermo rimanendo quanto riportato in premessa sullo stato amministrativo della cava in ragione dei provvedimenti assunti dalla competente UOD Genio Civile di Salerno, limitatamente agli aspetti riguardanti la mera progettazione (Quadro progettuale), permangono all'attualità le seguenti carenze, per quanto trasmesso da ultimo dalle ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e dalla Ditta Marrazzo Attilio & C. snc:

- Individuazione delle eventuali fasce di rispetto nei confronti di diverse proprietà, strade, ecc., su base catastale, in scala 1:2000;
- Stralcio dello strumento urbanistico generale vigente della zona e di quella circostante per un raggio di 500 metri intorno al perimetro della superficie richiesta, in scala 1:5000;
- Perimetrazione dell'area oggetto di richiesta individuante i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) da riportare nella rappresentazione del rilievo plano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1:2000;
- Planimetrie e sezioni dello stato di fatto e di quelle di progetto, rispettivamente nelle scale 1:1000 e 1:500, non vengono elaborate fino al perimetro inferiore dell'area di cava (Via Amalfitana);
- Localizzazione dei luoghi ove effettuare lo stoccaggio del terreno vegetale e le aree, incluse nell'autorizzazione, non interessate dallo sfruttamento;
- Localizzazione delle aree da adibire a discarica provvisoria e definitiva in relazione al volume di scarto, alle caratteristiche geotecniche del terreno di scarto e di appoggio, alle modalità di accumulo, al regime idrogeologico. Dette aree dovranno essere incluse nell'autorizzazione estrattiva e non saranno interessate dallo sfruttamento;
- La scelta e i criteri di utilizzo di macchinari ed impianti, al fine anche della determinazione della produttività dell'impresa;
- I piani di coltivazione temporali della cava in relazione ai volumi annuali di scavo in tenuto conto della produzione d'impresa prevista;
- L'interferenza prodotta dalla cava sul reticolo idrografico superficiale e sulle falde con realizzazione della sistemazione idrografica durante la fase di coltivazione e riqualificazione ambientale da rappresentare con planimetrie e sezioni;
- La non coerenza per quanto riguarda i tempi di intervento per quanto proposto nella relazione riguardante il Piano di Gestione dei Rifiuti, previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n° 117, e quanto riportato nelle Tavole nn. 15 e 16 in ordine allo smantellamento degli impianti presenti all'attualità nell'area di cava;

Gli interventi progettuali da effettuarsi sulla mulattiera esistente non sono stati esplicitati e si continua a far riferimento genericamente a degli adeguamenti dei quali non vengono forniti dettagli costruttivi.

Tutte le carenze evidenziate portano a ritenere il progetto descritto dal proponente non fattibile e pertanto nessuno degli obiettivi anche ambientali del progetto (messa in sicurezza dei fronti, recupero vegetazionale e paesaggistico del sito, ecc.) risulta conseguibile.

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti effettuata nel SIA, questa è stata condotta in modo approssimativo e risulta priva di ogni riscontro fattuale. La stima dei diversi impatti, infatti, non risulta suffragata da dati ma è stata effettuata qualitativamente anche per quelle componenti ambientali per le quali i dati sono riportati nel progetto (es. la sottrazione di suolo). I recettori sono stati individuati, anche se non descritti, ma non è stata effettuata nessuna stima quantitativa, suffragata da dati, degli impatti su tali recettori (polveri, rumore, ecc.), nonostante la modalità di coltivazione adottata (con sversamento dall'alto del materiale escavato) che comporta una notevole produzione e dispersione di polveri. Oltre alle carenze evidenziate, una delle conseguenze della stima solo qualitativa degli impatti è che in sede di realizzazione dell'intervento non è possibile comparare i dati reali degli impatti con quelli stimati in sede di valutazione, rendendo poco utile il monitoraggio

delle diverse componenti ambientali ai fini delle verifiche dell'attendibilità delle stime effettuate. La stima degli impatti cumulativi viene erroneamente affrontata secondo i criteri del DM 52/2015, criteri applicabili esclusivamente in sede di determinazione delle soglie di cui all'Allegato IV del Dlgs 152/2006, mentre avrebbe dovuto tener conto di tutte quelle attività i cui impatti possono cumularsi con quelli determinati dall'intervento progettato (es. consumo di suolo; produzione di polveri; ecc.) e ai quali il proponente non fa alcun cenno. Pertanto non è possibile escludere impatti cumulativi. La valutazione delle alternative non ha contemplato e valutato sotto il profilo ambientale anche altre alternative progettuali determinanti profili morfologici più rispondenti allo stato dei luoghi delle aree contermini la cava.

Con riferimento allo studio di incidenza:

1) non reca in allegato quanto richiesto con nota prot. 745700 del 16/11/2016, ovvero:

- planimetria su foto aerea (in scala adeguata max 1:2000) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. La planimetria dovrà riportare la data della foto aerea (la più recente possibile);
- Carta degli habitat (in scala adeguata max 1:2000 e comunque in scala identica alla precedente planimetria) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. Anche in assenza della carta degli habitat ufficiale (come dichiarato dal proponente) è possibile, come richiesto, predisporre una carta degli habitat sulla scorta di rilievi ed indagini di campo; nonostante la realizzazione del progetto comporti sottrazione di superficie vergine in un'area con evidenti connotati naturalistici, il proponente non riporta di aver effettuato indagini di campo volte alla caratterizzazione vegetazionale dell'area interessata e alla individuazione/classificazione degli habitat presenti;

2) non viene mai accertata o esclusa con chiarezza, e attraverso i risultati di indagini vegetazionali sul campo, la presenza nell'area interessata dal progetto di uno o più habitat tutelati a livello comunitario la cui presenza è annoverata nel SIC Dorsale dei Monti Lattari; si tenga conto che nella versione dello Studio di Incidenza allegata all'istanza veniva affermato quanto segue: Tra tutti gli habitat che caratterizzano il SIC IT8030008 "Dorsali dei Monti Lattari" quelli maggiormente presenti nell'area oggetto di intervento e nello specifico sulle zone marginali dei versanti e nelle zone limitrofi alla suddetta cava, sono:

- ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRE-DESERTICI
- FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA
- PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA

Pertanto non è possibile valutare la sottrazione di suolo operata dal progetto, che anche se ridotta rispetto all'originale progetto comunque è superiore ai 15.000 mq, in termini di eventuale sottrazione di habitat comunitari e le incidenze del progetto sugli habitat presenti nel SIC interessato; a ciò aggiungasi che il proponente valuta che il progetto non comporta sottrazione di habitat non per una loro accertata assenza nell'area di intervento ma bensì perché ritiene che le attività a farsi comportino una temporanea riduzione dell'habitat a causa del consumo di suolo necessario per il risanamento ambientale della cava e che la ricomposizione ambientale del sito determini una compensazione di tale impatto. Tale valutazione è sostanzialmente errata. Infatti il tipo di ricomposizione ambientale proposto non può, soprattutto per il previsto assetto morfologico finale dei luoghi previsto dal progetto, ritenersi in grado di compensare i circa 15.000 mq di ulteriore superficie vergine che verrà consumata, superficie sulla quale il proponente non ha escluso la presenza di habitat comunitari con conseguente eventuale sottrazione di habitat non valutata dal proponente.

3) non viene fatto nessun riferimento alle Misure di Conservazione generali e sito specifiche di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/1/2018 e quindi non viene analizzato e valutato il rispetto di tali misure nella realizzazione del progetto;

- b. che l'esito della Commissione del 11/09/2018 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Ditta Marrazzo Attilio &C. s.n.c. con nota prot. reg. n. 576703 del 13/09/2018;
- c. che il proponente con nota pervenuta a mezzo pec del 21/09/2018 ha chiesto una proroga del termine di 10 gg di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 per la presentazione di osservazioni;
- d. che l'Ufficio Valutazioni Ambientali ha riscontrato la richiesta di cui sopra con propria nota prot. reg. n. 596876 del 24/09/2018, nella quale ha rappresentato che, considerate che le motivazioni addotte dalle società riguardavano la natura dell'intervento e la documentazione a corredo, le motivazioni del parere sfavorevole di VIA e VI attengono ad un riscontro parziale e non esaustivo e/o non adeguato alla richiesta di chiarimenti e integrazioni prot. 745700 del 16/11/2016, per il cui riscontro son state accordate nel corso del procedimento una proroga e due sospensioni per un totale di 225 giorni, periodo ampiamente adeguato per la predisposizione della corretta documentazione integrativa da presentare a riscontro della richiesta prot. 745700 del 16/11/2016;
- e. che nei termini dell'art. 10bis della L. 241/1990 i proponenti non hanno trasmesso osservazioni;
- f. che le Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Ditta Marrazzo Attilio &C. s.n.c. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamenti agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio di STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di compatibilità ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 11/09/2018, per il progetto “*Cave di pietrame calcareo - Messa in sicurezza dei fronti di cava e recuperi ambientali in loc. Torretta nel Comune di Pagani (SA) – CUP 7799*”, proposto dalle Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Marrazzo Attilio & C. s.n.c., entrambe con sede nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino rispettivamente alla Via Ugo Foscolo 19 e alla Via Giovanni XXIII n. 30 per le seguenti motivazioni:

1.1 Manca la tavola raffigurante la perimetrazione dell’area oggetto di richiesta che individui i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) da riportare nella rappresentazione del rilievo piano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1 :2000;

1.2 Manca la tavola raffigurante, all’ interno del sito di cantiere, durante la fase esecutiva del progetto, le aree specifiche, come richiamate nelle diverse relazioni, destinate:

- alla conservazione per le specie autoctone di mq 400, per la messa a dimora in vasi di dimensioni idonee delle specie espiantate in fase di rimozione del cappellaccio per la successiva ripiantumazione;
- allo stoccaggio del materiale calcareo rimosso durante la fase di modellazione del fronte di cava di mq 1490. Area dove stoccare il materiale roccioso derivante dalla fase di modellazione per il successivo riporto nella fase di risanamento ambientale;
- allo stoccaggio del materiale calcareo per mq 690;
- alla sosta degli automezzi mq 320;
- allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in cassoni scarrabili.

La realizzazione di tale tavola si ritiene essenziale atteso l’esiguo spazio disponibile sul piazzale, come si rileva dalla documentazione fotografica in particolare dalle foto dal n. 12 a 16 e tenuto conto che su di esso avverranno i necessari lavori conseguenti all’abbattimento dei terreni dal fronte di cava e la loro sistemazione atta alla realizzazione dei terrazzamenti detti “A” e “B” la cui estensione è di gran lunga superiore a quello previsto per lo stoccaggio del materiale calcareo per mq 690 (si veda anche Tav. n. 6 – Stima qualitativa -); il piazzale di base inoltre sarà interessato anche dalla movimentazione dei mezzi che saranno utilizzati in cantiere. Si tenga conto della necessità della produzione di tale tavola atteso che una notevole superficie dell’attuale piazzale è occupato da un impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio, ricadente nel perimetro dell’area interessata dai lavori di recupero, gestito dalla ditta MARSAL. Dal piano di gestione presentato si afferma che tale impianto è in fase di dismissione senza, però, indicare i tempi di realizzazione degli interventi necessari alla loro smobilitazione se non che esse avverranno solo alla fine del terzo anno di gestione, contrariamente a quanto rappresentato nella Tavola n. 16.

Dalla Tav. 6 – Stima qualitativa e quantitativa del materiale utile viene individuata l’area del cantiere estrattivo comprendente anche l’area in cui attualmente è localizzato l’ impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio sulla quale si prevedono opere di sterro e riqualificazione ambientale mentre nelle tavole riguardanti la planimetria dello stato dei luoghi e delle sezioni, come su di esse tracciate Tav. n. 4 e Tav. n. 4 bis e 7.2, nulla viene riportato come interventi a farsi su quei luoghi e comunque sulla intera superficie residuale del piazzale.

1.3 Nelle Tavole 4 e 4.1 manca la rappresentazione topografica dello stato dei luoghi del piazzale di cava delimitato a sud dalla via Amalfitana con la rappresentazione delle quote del terreno che delimita il cantiere di cava; per la qualcosa non sono comprensibili gli interventi che si vorrebbero realizzare sulla stessa zona tramite la realizzazione dei due terrazzamenti detti “A” e “B” come semplicisticamente rappresentati nelle Tavole 7 dello stato degli interventi;

1.4 In tutte le tavole (planimetrie e sezioni) dello stato dei luoghi e di quelle di progetto non viene tenuta in alcuna considerazione la presenza di tralicci e cavi ad alta tensione in particolare quello intermedio ricadente all'interno dell'area di cava; conseguentemente gli interventi proposti di recupero ambientale del sito di cava non sono realizzabili se non alla condizione dello spostamento di quest'ultimo che potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte dell'ENEL sulla scorta di idonea richiesta, progettazione anche economica da sottoporre a cura delle ditte che hanno formulato la proposta di recupero.

Di tutto quanto innanzi non si fa alcuna menzione negli elaborati prodotti se non nelle Tavola n. 9 -Spostamento tralicci - e n. 7. Si evidenzia che una porzione della cava rientrante tra la sezione 03 e la sezione 06 non sarà oggetto di interventi di ricomposizione ambientale probabilmente per la vicinanza del fronte di cava dalla base del traliccio. Tale situazione dovrebbe essere oggetto di verifica da parte della UOD Genio Civile di Salerno e dalla stessa ENEL.

1.5 Si enfatizza nei diversi elaborati grafici e nelle relazioni presentate la necessità di dover realizzare una pista di collegamento con il fronte superiore di cava e la presente mulattiera al fine di raggiungere il primo e consentire la scoperta del terreno e la realizzazione della prevista gradonatura.

Orbene dal raffronto delle Tavole nn. 4, rappresentanti lo stato dei luoghi, e le nn. 7, riportanti gli interventi proposti, la tavola n. 8 -Stralcio aerofotogrammetrico e planimetria generale della cava con indicazione delle piste di arroccamento - e la Tavola n. 13 (in particolare la sezione tipo con indicazione della sistemazione finale), si rileva che tale raccordo potrebbe essere funzionale eventualmente solo alla raccolta del cappellaccio e per il suo trasporto lungo la mulattiera fino al sito di stoccaggio previsto sul piazzale di cava. Tale raccordo non è in alcun modo utile ai fini della coltivazione del giacimento in quanto già durante la fase di primo scavo viene a crearsi un dislivello tra il ciglio superiore del fronte e la quota del primo gradone dall'alto (16° gradone) superiore ai 20 metri che non consente l'allontanamento del materiale abbattuto dal fronte utilizzando la pista e la mulattiera per cui l'allontanamento del materiale potrà avvenire solo attraverso il suo sversamento per gravità dal fronte stesso.

Tale tipologia di intervento (allontanamento per gravità) non viene in alcun modo evidenziata e presa in considerazione ai fini dei necessari approfondimenti di carattere ambientale (produzione di polveri e rimedi consequenziali) sia per le tecniche di coltivazione e distribuzione sul piazzale del materiale abbattuto anche in correlazione con le contemporanee attività legate alla presenza di operai addetti a tali interventi e agli spazi destinati ad altri depositi come sopra riportati.

Per le stesse motivazioni, la pista di arroccamento proposta da realizzarsi lateralmente sul lato destro per chi guarda il fronte di cava, interessanti i gradoni dal n. 9 al n. 16, oltre a non risultare funzionale per la coltivazione del giacimento (lo sversamento del materiale avverrà dall'alto e non con il trasporto lungo la mulattiera) non lo è anche per gli interventi di recupero ambientale in quanto non sarà possibile, una volta realizzati i singoli gradoni, riportare i materiali vegetali sui gradoni all'uopo necessari. Essa potrà essere impiegata a tale ultimo scopo solo a seguito della realizzazione dell'ottavo gradone che consentirà il collegamento esterno a farsi con la mulattiera consentendo tale apporto.

Si evidenzia altresì che con la metodica dei lavori proposti non potranno essere realizzati i contestuali lavori di coltivazione e recupero ambientale su ogni gradone man mano che vengono eseguiti i lavori di scavo.

1.6 Risulta vaga e non idoneamente progettata (tenuto conto che trattasi di progetto definitivo) la geometria dei terrazzamenti, in particolare sul lato che costeggia la Via Amalfitana, tenuto conto che gli interventi proposti si concretizzano nella realizzazione di fronti a parete verticale di materiale di riporto con altezze variabili da 15 a 30 metri, e senza il supporto delle necessarie verifiche di stabilità dei versanti. Per altro tali dimensioni risultano improponibili rispetto alla prospiciente via Amalfitana.

1.7 Il fosso di guardia, dall'esame delle planimetrie e dettagli fornite con sezioni dalle Tavole 13, 13.1 e 14 riguardanti l'assetto idrogeologico del cantiere estrattivo, diversamente da quanto segnalato in planimetria viene collocato sulla pedata del primo gradone realizzato e ciò in

contrasto con la disposizione che vuole la sua sistemazione a monte del ciglio superiore di cava.

1.8 In riferimento a quanto richiesto con la nota prot. n. 0745700 del 16/11/2016 ad integrazione della documentazione presentata, fermo rimanendo quanto riportato in premessa sullo stato amministrativo della cava in ragione dei provvedimenti assunti dalla competente UOD Genio Civile di Salerno, limitatamente agli aspetti riguardanti la mera progettazione (Quadro progettuale), permangono all'attualità le seguenti carenze, per quanto trasmesso da ultimo dalle ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e dalla Ditta Marrazzo Attilio & C. snc:

- Individuazione delle eventuali fasce di rispetto nei confronti di diverse proprietà, strade, ecc., su base catastale, in scala 1:2000;
- Stralcio dello strumento urbanistico generale vigente della zona e di quella circostante per un raggio di 500 metri intorno al perimetro della superficie richiesta, in scala 1:5000;
- Perimetrazione dell'area oggetto di richiesta individuante i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) da riportare nella rappresentazione del rilievo plano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1 :2000;
- Planimetrie e sezioni dello stato di fatto e di quelle di progetto, rispettivamente nelle scale 1:1000 e 1:500, non vengono elaborate fino al perimetro inferiore dell'area di cava (Via Amalfitana);
- Localizzazione dei luoghi ove effettuare lo stoccaggio del terreno vegetale e le aree, incluse nell'autorizzazione, non interessate dallo sfruttamento;
- Localizzazione delle aree da adibire a discarica provvisoria e definitiva in relazione al volume di scarto, alle caratteristiche geotecniche del terreno di scarto e di appoggio, alle modalità di accumulo, al regime idrogeologico. Dette aree dovranno essere incluse nell'autorizzazione estrattiva e non saranno interessate dallo sfruttamento;
- La scelta e i criteri di utilizzo di macchinari ed impianti, al fine anche della determinazione della produttività dell'impresa;
- I piani di coltivazione temporali della cava in relazione ai volumi annuali di scavo in tenuto conto della produzione d'impresa prevista;
- L'interferenza prodotta dalla cava sul reticolo idrografico superficiale e sulle falde con realizzazione della sistemazione idrografica durante la fase di coltivazione e riqualificazione ambientale da rappresentare con planimetrie e sezioni;
- La non coerenza per quanto riguarda i tempi di intervento per quanto proposto nella relazione riguardante il Piano di Gestione dei Rifiuti, previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n° 117, e quanto riportato nelle Tavole nn. 15 e 16 in ordine allo smantellamento degli impianti presenti all'attualità nell'area di cava;

Gli interventi progettuali da effettuarsi sulla mulattiera esistente non sono stati esplicitati e si continua a far riferimento genericamente a degli adeguamenti dei quali non vengono forniti dettagli costruttivi.

Tutte le carenze evidenziate portano a ritenere il progetto descritto dal proponente non fattibile e pertanto nessuno degli obiettivi anche ambientali del progetto (messa in sicurezza dei fronti, recupero vegetazionale e paesaggistico del sito, ecc.) risulta conseguibile.

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti effettuata nel SIA, questa è stata condotta in modo approssimativo e risulta priva di ogni riscontro fattuale. La stima dei diversi impatti, infatti, non risulta suffragata da dati ma è stata effettuata qualitativamente anche per quelle componenti ambientali per le quali i dati sono riportati nel progetto (es. la sottrazione di suolo). I recettori sono stati individuati, anche se non descritti, ma non è stata effettuata nessuna stima quantitativa, suffragata da dati, degli impatti su tali recettori (polveri, rumore, ecc.), nonostante la modalità di coltivazione adottata (con sversamento dall'alto del materiale escavato) che comporta una notevole produzione e dispersione di polveri. Oltre alle carenze evidenziate, una delle conseguenze della stima solo qualitativa degli impatti è che in sede di realizzazione dell'intervento non è possibile comparare i dati reali degli impatti con quelli stimati in sede di valutazione, rendendo poco utile il monitoraggio delle diverse

componenti ambientali ai fini delle verifiche dell'attendibilità delle stime effettuate. La stima degli impatti cumulativi viene erroneamente affrontata secondo i criteri del DM 52/2015, criteri applicabili esclusivamente in sede di determinazione delle soglie di cui all'Allegato IV del Dlgs 152/2006, mentre avrebbe dovuto tener conto di tutte quelle attività i cui impatti possono cumularsi con quelli determinati dall'intervento progettato (es. consumo di suolo; produzione di polveri; ecc.) e ai quali il proponente non fa alcun cenno. Pertanto non è possibile escludere impatti cumulativi. La valutazione delle alternative non ha contemplato e valutato sotto il profilo ambientale anche altre alternative progettuali determinanti profili morfologici più rispondenti allo stato dei luoghi delle aree contermini la cava.

Con riferimento allo studio di incidenza:

- 1) non reca in allegato quanto richiesto con nota prot. 745700 del 16/11/2016, ovvero:
 - planimetria su foto aerea (in scala adeguata max 1:2000) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. La planimetria dovrà riportare la data della foto aerea (la più recente possibile);
 - Carta degli habitat (in scala adeguata max 1:2000 e comunque in scala identica alla precedente planimetria) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. Anche in assenza della carta degli habitat ufficiale (come dichiarato dal proponente) è possibile, come richiesto, predisporre una carta degli habitat sulla scorta di rilievi ed indagini di campo; nonostante la realizzazione del progetto comporti sottrazione di superficie vergine in un'area con evidenti connotati naturalistici, il proponente non riporta di aver effettuato indagini di campo volte alla caratterizzazione vegetazionale dell'area interessata e alla individuazione/classificazione degli habitat presenti;
- 2) non viene mai accertata o esclusa con chiarezza, e attraverso i risultati di indagini vegetazionali sul campo, la presenza nell'area interessata dal progetto di uno o più habitat tutelati a livello comunitario la cui presenza è annoverata nel SIC Dorsale dei Monti Lattari; si tenga conto che nella versione dello Studio di Incidenza allegata all'istanza veniva affermato quanto segue: Tra tutti gli habitat che caratterizzano il SIC IT8030008 "Dorsali dei Monti Lattari" quelli maggiormente presenti nell'area oggetto di intervento e nello specifico sulle zone marginali dei versanti e nelle zone limitrofi alla suddetta cava, sono:
 - ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRE-DESERTICI
 - FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA
 - PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA

Pertanto non è possibile valutare la sottrazione di suolo operata dal progetto, che anche se ridotta rispetto all'originale progetto comunque è superiore ai 15.000 mq, in termini di eventuale sottrazione di habitat comunitari e le incidenze del progetto sugli habitat presenti nel SIC interessato; a ciò aggiungasi che il proponente valuta che il progetto non comporta sottrazione di habitat non per una loro accertata assenza nell'area di intervento ma bensì perché ritiene che le attività a farsi comportino una temporanea riduzione dell'habitat a causa del consumo di suolo necessario per il risanamento ambientale della cava e che la ricomposizione ambientale del sito determini una compensazione di tale impatto. Tale valutazione è sostanzialmente errata. Infatti il tipo di ricomposizione ambientale proposto non può, soprattutto per il previsto assetto morfologico finale dei luoghi previsto dal progetto, ritenersi in grado di compensare i circa 15.000 mq di ulteriore superficie vergine che verrà consumata, superficie sulla quale il proponente non ha escluso la presenza di habitat comunitari con conseguente eventuale sottrazione di habitat non valutata dal proponente.

- 3) non viene fatto nessun riferimento alle Misure di Conservazione generali e sito specifiche di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/1/2018 e quindi non viene analizzato e valutato il rispetto di tali misure nella realizzazione del progetto
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
- 3.1 al proponente Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Ditta Marrazzo Attilio & C. s.n.c.;
 - 3.2 alla UOD Genio Civile di Salerno;
 - 3.3 alla Provincia di Salerno;
 - 3.4 al Comune di Pagani (SA);
 - 3.5 al Parco Regionale dei Monti Lattari;
 - 3.6 all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 3.7 all'Autorità di Bacino Campania Centrale;
 - 3.8 alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino;
 - 3.9 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio